

SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL
FONDO DI COGARANZIA REGIONALE COSTITUITO CON DELIBERA DI GIUNTA N.
231/2010 AI SENSI DELL'ART. 58, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/1999

IN CHE COSA CONSISTE IL FONDO DI COGARANZIA

Il fondo di cogaranzia è un fondo creato dalla Regione per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese che, a causa dei pesanti effetti dell'attuale crisi economica e finanziaria e delle regole definite da Basilea 2, trovano sempre più difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari.

CHI GESTISCE IL FONDO DI COGARANZIA

Il fondo di cogaranzia regionale è un fondo unico, suddiviso tuttavia in tre sezioni, dedicate rispettivamente:

- alle imprese operanti nel settore dell'industria e dei servizi alla produzione (**sezione industria**), gestita dal consorzio fidi "**Fidindustria Emilia Romagna**";
- alle imprese operanti nel settore dell'artigianato (**sezione artigianato**), gestita dal consorzio fidi "**Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l.**";
- alle imprese operanti nel settore della cooperazione (**sezione cooperazione**), gestita dal consorzio fidi "**Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi**";

QUALI SONO LE OPERAZIONI CHE POSSONO ESSERE AMMESSE ALLA GARANZIA DEL FONDO

Il fondo presta garanzie a fronte delle seguenti operazioni:

a) finanziamenti chirografari o assistiti da garanzia reale o aperture di credito, di durata non superiore a 120 mesi, finalizzati:

- al reintegro del capitale circolante;
- al rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, anche attraverso la forma di prestiti partecipativi;
- al sostegno della liquidità aziendale;
- alla realizzazione di progetti ristrutturazione finanziaria, quali la sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine in regolare ammortamento e in essere presso il sistema bancario e finanziario nonché il consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve;
- a progetti di investimento per lo sviluppo aziendale, per l'innovazione di processo e di prodotto, organizzativa, tecnologica, commerciale, per l'ammodernamento delle attrezzature e dei macchinari, per la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni, per la riduzione dei consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli edifici esistenti adibiti a stabilimento produttivo e nei processi produttivi, per l'installazione di impianti di cogenerazione, trigenerazione, quadrigenerazione ad alto rendimento, per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia nonché per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- a sostenere la nascita di imprese;

b) locazioni finanziarie immobiliari e mobiliari di durata non superiore a 120 mesi, effettuate per i progetti di investimenti;

c) operazioni di factoring di durata non superiore a 120 mesi.

NATURA DELLE GARANZIE PRESTATE DAL FONDO

Le garanzie che saranno prestate dal fondo hanno la seguente natura:

- sono cogaranzie, poiché sono prestate congiuntamente ai fondi rischi e alle altre risorse dei gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione;
- sono esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, e come tali potranno essere escusse a semplice richiesta al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento o sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria o di factoring;

MISURA, IMPORTO MASSIMO E DURATA DELLE GARANZIE

Il fondo regionale, congiuntamente ai fondi rischi e alle altre risorse dei gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione, potrà erogare, a seconda della fascia di rating in cui si colloca l'impresa, garanzie pari al **50%** o all'**80%** del finanziamento erogato dalle banche o del leasing o del factoring.

L'importo massimo della garanzia del fondo, qualunque sia l'ammontare qualunque sia l'ammontare del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante, non può eccedere la somma complessiva di **€ 1.500.000,00**. Tale somma è ridotta a **€ 750.000,00** per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

La garanzia del fondo regionale, ha una durata pari a quella del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Tale durata non può in alcun caso - e qualunque sia la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o del contratto di factoring sottostante - eccedere 120 mesi.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE GARANZIE DEL FONDO

Le procedure sono definite nelle "**Disposizioni operative**" approvate con la Delibera di Giunta n. 231/2010 e pubblicate nei seguenti siti internet:

<http://www.ermesimprese.it>

<http://emiliaromagna.si-impresa.it>

DURATA DEL FONDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GARANZIA

Il fondo è sempre aperto e non è fissato alcun termine entro il quale le imprese devono presentare richiesta. Le richieste di ammissione alla cogaranzia regionale, da parte delle imprese, devono essere presentate al gestore di una delle sezioni del fondo secondo le modalità e tramite la modulistica predisposta dal gestore medesimo.

QUALI SONO LE IMPRESE CHE POSSONO CHIEDERE LA GARANZIA DEL FONDO

Possono chiedere le garanzie del fondo regionale le imprese che operano in uno dei settori (classificazione ISTAT delle attività produttive 2007) indicati nell'**allegato 1/a** alle disposizioni operative.

Le imprese richiedenti :

- devono essere iscritte nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

- devono essere iscritte, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane;
- per le operazioni di garanzia effettuate nell'ambito di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) non dovranno risultare, alla data del 1°luglio 2008, quali imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dl 6 agosto 2008, anche se successivamente alla suddetta data del 1 luglio 2008, hanno cominciato ad essere in difficoltà a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- per le operazioni di garanzia effettuate nell'ambito di altri regimi di aiuto, non dovranno risultare quali imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dl 6 agosto 2008;

REGIME DI AIUTO

Per le operazioni di garanzia effettuate nel corso del 2010 il regime di aiuto è quello stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01).

Per le operazioni di garanzia effettuate negli anni successivi il regime di aiuto applicato sarà definito dalla Regione con propri provvedimenti.

E' compito dei confidi gestori informare le imprese in merito al regime di aiuto applicato e, di conseguenza, in merito agli adempimenti che le stesse sono tenute ad adottare in conseguenza dell'aiuto ottenuto.

COSTI BANCARI E PER LA GARANZIA

Le condizioni economiche che verranno applicate alle operazioni assistite dalla garanzia del fondo e i costi per accedere alla garanzia del fondo medesimo sono definiti in un'apposita convenzione tra la Regione, i confidi gestori e il sistema bancario e finanziario i cui contenuti sono pubblicati nei siti internet regionali <http://www.ermesimprese.it> e <http://emiliaromagna.si-impresa.it>.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE LE GARANZIE DEL FONDO

Per qualsiasi informazione relativa alla possibilità di accedere alle garanzie del fondo ci si può rivolgere ai seguenti recapiti:

Fidindustria Emilia Romagna

Via Brini 45

40128 – Bologna

tel. 051/0956711

fax. 051/0956798

indirizzo internet: <http://www.consorzifidi.it>

e mail: fidindustria@consorzifidi.it

Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.

Via Brugnoli 6

40122 – Bologna

tel. 051/6496800

fax. 051/0822010

indirizzo internet: <http://www.unifidi.ue>

e mail: info@unifidi.eu

Cooperfidi Italia

Via Brini 45

40128 – Bologna

tel. 051/0956811 (12 – 14 – 15)

fax. 051/0956899

indirizzo internet: <http://www.cooperfidi-er.it>

e mail: emiliaromagna@cooperfidi.it

Regione Emilia-Romagna

Servizio Politiche Industriali

Viale Aldo Moro 44

40127 – Bologna

Segreteria del Servizio:

tel. 051/5276425

fax. 051/5276533

Informazioni:

tel. 051/5276322 - 051-5276323

Indirizzi internet: <http://www.ermesimprese.it> - <http://emiliaromagna.si-impresa.it>

e mail: imprese@regione.emilia-romagna.it